



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 152
del 26 MAR. 2010

OGGETTO: regolamento disciplinate le forme di estinzione agevolata dei debiti nascenti da violazioni al codice della strada, ex lege n° 102 del 2009. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemila dieci il giorno ventisei alle ore 13,00
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco dott. Giovanni Cosentini

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		n'
2) geom. Francesco Barone		n'
3) sig.ra Maria Malfa		n'
4) rag. Michele Tasca	n'	
5) dr. Salvatore Roccaro	n'	
6) sig. Biagio Calvo	n'	
7) dott. Giovanni Cosentini		
8) sig.ra Elisabetta Marino	n'	
9) ing. Salvatore Giaquinta		n'
10) sig. Salvatore Occhipinti	n'	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Boncane

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 27419 /Sett. XIV del 25 marzo 2010
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.18 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 30 MAR. 2010 fino al 13 APR. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, il 30 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licata Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30 MAR. 2010 al 13 APR. 2010 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il _____

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 MAR. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30 MAR. 2010 senza opposizione/con opposizione.

30 MAR. 2010
Ragusa, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA



Per Copia conforme _____

Ragusa, il 30 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LONERA



COMUNE DI RAGUSA

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: regolamento disciplinate le forme di estinzione agevolata dei debiti nascenti da violazioni al codice della strada, *ex lege* n° 102 del 2009. **PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.**

Il sottoscritto dr. Rosario Spata, dirigente del settore XIV – polizia municipale, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

Premesso che il nuovo codice della strada (D.Lgs. n° 285/92 e s.m.i., d'ora in poi Codice) disciplina compiutamente, al Titolo VI, artt. 194 e ss., tra l'altro, le modalità di accertamento, di contestazione, di notifica delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme previste in materia di circolazione stradale e, per rinvio dinamico ad altre disposizioni di legge, anche delle modalità di riscossione;

Premesso, altresì:

- che nei casi in cui il trasgressore o l'obbligato in solido, nei termini previsti dal codice (60 gg. dalla notifica o contestazione dell'illecito) non effettuano il pagamento in misura ridotta e non propongono ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità (rispettivamente: il Prefetto o il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione) il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;
- che nelle circostanze in cui, a seguito di proposizione del ricorso amministrativo o giudiziario da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, l'Autorità adita rigetta l'opposizione occorre parimenti iscrivere a ruolo l'importo previsto dalla legge;

Rilevato, così, che il procedimento di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrative pecuniaria è regolato, nelle sue diverse fasi e scansioni, dalla legge;

Considerato, in particolare:

- che l'art. 27, c. 1, della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di esecuzione forzata, dispone, tra l'altro, che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, l'Autorità competente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle normative previste per l'esazione delle imposte dirette;
- che detta norma prevede(va), in ossequio alla legislazione allora vigente, la trasmissione del ruolo all'intendenza di finanza che lo da(va) in carico all'esattore, soggetto da ritenersi competente «sino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette» (ult. c.);
- che la cennata riforma è stata attuata con il D.P.R. n° 43 del 1988 (successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs. n° 112 del 1999);
- che in base alla normativa di settore (D.M. del 3 settembre 1999 n° 321) i ruoli formati dall'ente creditore, sono redatti, firmati e consegnati, tramite C.N.C., oggi Equitalia Servizi, mediante trasmissione telematica agli Agenti della Riscossione, i quali, ciascuno nel proprio ambito territoriale, procedono alla notifica;
- che il sistema della riscossione, disciplinato dal citato provvedimento legislativo di riforma (D. Lgs. 13 aprile 1999 n° 112, recante il *riordino del servizio nazionale della riscossione*) ha individuato strumenti e soluzioni idonee, tra l'altro, per contrastare il fenomeno dell'evasione, ponendo in essere, peraltro, una nuova riforma basata sull'obiettivo di riportare la riscossione sotto il controllo pubblico;
- che con l'approvazione dell'art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n° 203, convertito con modificazioni nella legge n° 248 del 2 dicembre 2005 – recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione – è stata, pertanto, costituita da parte del Ministero dell'Economia (art. 3, c. 2, D.L. 203/2005) una società a prevalente capitale pubblico (Riscossione S.p.A), che soddisfa l'esigenza di attuazione di una completa e definitiva trasformazione del settore, mediante la soppressione del servizio di affidamento in concessione;

Atteso che le modifiche introdotte dal nuovo sistema di riscossione tramite ruolo riguardano principalmente le modalità di riscossione e di gestione delle somme derivanti da riscossione coattiva e la natura, divenuta pubblica, del soggetto destinatario del servizio della riscossione, ma non modificano, tranne che per alcuni aspetti legati ai tempi di consegna del ruolo al concessionario e al visto di esecutività, le disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 689/81 relative alla fase di formazione del ruolo che, per sanzioni relative al Nuovo Codice della Strada, rimane regolata dalla disposizione citata e dalle

norme del titolo VI del nuovo Codice della Strada, per cui il ruolo, nel caso di specie, è formato, per ogni singola quota, dalla metà del massimo della sanzione edittale, dalle spese di procedimento e notificazione, nonché da una somma pari ad un decimo della somma dovuta per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile fino a quello in cui il ruolo è consegnato al concessionario;

- che il suddescritto procedimento di riscossione è particolarmente complesso ed ha un forte impatto organizzativo in termini di impiego e di gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nelle apposite strutture all'uopo deputate alla trattazione della materia anche a causa del difficile contenzioso che genera;
- che già in occasione dell'approvazione della Legge Finanziaria 2008, con l'introduzione dell'articolo 1, comma 153 legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il legislatore ha vietato agli Agenti all'uopo preposti di svolgere attività di riscossione per tutte le cartelle di pagamento di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada per i quali, alla data del 30 settembre 2006, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo;
- che nel Decreto Legge 1° luglio 2009 n° 78 (c.d decreto anticrisi), convertito con modificazioni, nella legge n° 102 del 2009, all'articolo 15, sotto la rubrica "*Potenziamento della riscossione*", sono state adottate le seguenti disposizioni:

comma 8-quinquiesdecies *«Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comuni e di contenere i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:*

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l'Agente della Riscossione pari al quattro per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella»;

comma 8-sexiesdecies. *«Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli Agenti della Riscossione, ovvero gli Uffici Comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione»;*

comma 8-septiesdecies. *«Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli Enti Locali da parte degli Agenti della Riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione»;*

comma 8-duodevicies. *«L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso»;*

- che la recentissima normativa da ultimo citata prevede per i Comuni la possibilità di avvalersi, nei termini e con le modalità surriferite, di un "condono" riguardante le sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazione delle norme sulla circolazione stradale, mantenendo in capo all'ente la scelta discrezionale di avvalersene analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, in materia di tributi comunali;
- che l'Amministrazione Comunale, per le motivazioni sopra espresse, tutte ispirate a ragioni di miglioramento della fase di riscossione, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, con Deliberazione di Giunta Municipale n° 52 del 09/02/2010 ha già stabilito di volersi avvalere di detto "condono" (*rectius*: della "estinzione agevolata del debito" relativa a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, nei termini previsti dall'articolo 15, comma 8-quinquiesdecies e seguenti del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 4 agosto 2009;
- che, conseguentemente, per una corretta applicazione delle modalità di attuazione afferenti la predetta "estinzione agevolata", l'Agente della Riscossione, invierà un'apposita

“comunicazione” recante “Modalità di attuazione dell’estinzione agevolata del debito” relativa a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, nei termini previsti dall’articolo 15, comma 8-quinquiesdecies e seguenti del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 4 agosto 2009”, prima della quale, comunque, provvederà ad escludere le seguenti partite, trasmettendo il relativo flusso, distinto per tipologia, all’Amministrazione Comunale:

1. partite sospese ai sensi della Legge Finanziaria 2008;
 2. partite iscritte a ruolo per ritardato pagamento in sede di verbale di violazione, riportanti i codici tributo 1L42 – 1L43;
 3. partite iscritte a ruolo relative a verbali di contravvenzione intestati ai contribuenti deceduti;
 4. partite incluse in cartelle non notificate;
 5. partite incluse in cartelle di pagamento per le quali il contribuente ha proceduto ad un pagamento parziale pari all’importo della sanzione minima edittale;
- che per tutte le partite di cui ai punti precedenti, l’Agente della Riscossione si è impegnato a sospendere l’attività di riscossione;
 - che l’Agente della Riscossione, in caso di partite esigibili, relative a sanzioni contenute in cartelle esattoriali per verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati entro il 31 dicembre 2004, come disposto dal citato articolo 15 comma 8-sexiesdecies e seguenti, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione, invierà a mezzo di posta semplice, la comunicazione contenente la situazione debitoria, nonché le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute;
 - che, in considerazione del contenuto del comma 8-septiesdecies occorre, altresì, provvedere con il medesimo provvedimento all’approvazione delle modalità di attuazione della definizione agevolata, comprensive del modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies nonché le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme al Comune di Ragusa da parte degli Agenti della Riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili;

- che l'Agente della Riscossione fornirà, con le proprie strutture e con i propri sportelli, tutte le informazioni al cittadino che riguardano la gestione delle comunicazioni inviate per il pagamento agevolato, anche al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di gestire direttamente eventuali istanze di discarico amministrativo;
- che a tal proposito, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell'Agente della Riscossione tutte le possibili informazioni di cui è in possesso relative ai verbali iscritti a ruolo;
- che, altresì, l'Agente della Riscossione dovrà garantire l'omogeneizzazione della procedura di pagamento agevolato sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto:

- che l'adesione alla cosiddetta "estinzione agevolata" delle sanzioni amministrative elevate sino al 31 dicembre 2004: A) costituisce di fatto un'iniziativa utile ad accelerare i tempi di pagamento dei debiti iscritti nel Bilancio previsionale attraverso la riscossione di risorse in tempi certi e brevi; B) incrementa l'efficienza del sistema della riscossione; C) favorisce la riduzione del contenzioso pendente in materia di Codice della Strada;

Visto l'art. 206, comma 4, del Nuovo Codice della Strada ove si precisa che l'autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da cui dipende l'organo accertatore;

Atteso che i ruoli di cui alla presente deliberazione riguardano verbali di accertamento o di contestazione per violazione a norme del Codice della Strada accertate da personale del locale Comando di Polizia Municipale e che, quindi, l'Autorità competente alla formazione del ruolo è il Comune di Ragusa nella qualità di ente creditore;

Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337 recante delega al Governo ad emanare uno o più atti decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Visto il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante norme in tema di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla legge 337/98;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 recante norme in tema di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 337/98;

Visti i decreti legislativi 326/99, 32/2001 e 193/2001 recanti modifiche dei decreti legislativi 46/99 e 112/99;

Visto l'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella legge 2 dicembre

2005, n. 248 recante *Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*;

Atteso che le disposizioni del succitato art. 3 del D.L. 30/09/2005 n° 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, si applicano nel territorio della regione siciliana, salvo quanto previsto dalla L.R. n° 22/12/2005 n° 19 recante *Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005*, la quale all'art. 2, rubricato col titolo *Riforma del servizio regionale di riscossione*, prevede che «gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del D.L. 30/09/2005 n° 203, nonché della relativa legge di conversione e s.m.i., alla "Riscossione S.p.A" devono intendersi riferiti, in Sicilia, al "Riscossione Sicilia S.p.A" di cui al comma 3» dell'art. 2 della citata legge regionale;

Visto l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.4.2008 recante modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi degli articoli 25 e 50 del D.P.R. 602/73 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze 3 settembre 1999, n. 321: regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna al concessionario, da ritenersi ancora applicabile ai rapporti tra Ente creditore e Equitalia spa ed Equitalia Servizi spa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, recante il Testo unico enti locali;

VISTO il D. Lgs. 285/92, recante il nuovo *Codice della strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione al codice della strada;

VISTO l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito;

visto l'art. 12, c. 1, della L.R. n° 44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di avvalersi, nei termini e con le modalità che seguono, della facoltà prevista dall'articolo 15, comma 8 *quinqüesdecies* e ss., del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179, Supplemento Ordinario n. 140 del 4 agosto 2009, dell'estinzione parziale del debito e del conseguente pagamento parziale e agevolato" relativi a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004;
- di consentire, pertanto, ai sensi della richiamata normativa, ai debitori di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
 - a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
 - b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
 - c) di un aggio per l'Agente della Riscossione pari al quattro per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella;
- di approvare l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le modalità di attuazione dell' "estinzione agevolata" dei debiti suddescritti, contenente, tra l'altro, le modalità e i termini per la definizione del pagamento agevolato degli importi dovuti dai debitori, di riversamento delle somme al Comune di Ragusa da parte degli Agenti della Riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili;
- di approvare l'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente, il modello della "comunicazione" da inviare ai debitori, recante "*Modalità di attuazione dell'estinzione agevolata del debito relativa a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, nei termini previsti dall'articolo 15, comma 8-quinqüesdecies e seguenti del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 4 agosto 2009*";

- di dare atto che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante dagli accertamenti relativi ai verbali elevati durante il corso dell'anno 2004 rimarrà subordinato agli effettivi incassi;
- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p>	<p>Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p>
<p>Ragusa li, _____ I Il Dirigente</p>	<p>Ragusa li, _____ II Il Dirigente</p>
<p>Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p>	<p>Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.</p>
<p>L'importo della spesa di €. _____ Va imputata al cap. _____</p>	<p>Ragusa li, 26 marzo 2010 II Segretario Generale</p>
<p>Ragusa li, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario</p>	<p>Ragusa li, _____ Il Segretario Generale</p>
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario:</p>	
<p><input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

Allegati - Parte integrante:


- 1) ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO
- 2) ALLEGATO "B" - MODELLO DI COMUNICAZIONE.
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

L'Assessore al ramo



ALLEGATO A)

della Deliberazione di Giunta Municipale n° ____ del ____/____/____

REGOLAMENTO

disciplinante le modalità di attuazione dell'estinzione agevolata del debito relativa a importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, nei termini previsti dall'articolo 15, comma 8-quinquiesdecies e seguenti del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 4 agosto 2009.

art. 1 – Ambito di applicazione.

1.1. Il presente regolamento definisce i rapporti tra il Comune di Ragusa, Serit Sicilia S.p.A ed Equitalia S.p.A in riferimento alla normativa in oggetto e nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuno dei soggetti succitati.

1.2 In particolare definisce le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi, di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione, il modello comunicazione da inviare ai cittadini, nonché tutte le operazioni connesse per una corretta applicazione dell'articolo 8-quinquiesdecies del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. n. 140 del 04 agosto 2009;

1.2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati fino al 31 dicembre 2004 divenuti titolo esecutivo, salvo che non siano stati oggetti di sospensione da parte degli Agenti della Riscossione in base al disposto dell'articolo 1 - comma 153 - della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

1.3. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

a) per "estinzione agevolata" s'intende la possibilità offerta ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido *ex lege* di estinguere il debito, con le modalità e nei termini appresso definiti, con effetto liberatorio, senza la necessità, cioè, di corrispondere l'intero importo della sanzione pecuniaria amministrativa, stabilito dall'art. 203, comma 3, del Codice della Strada, le maggiorazioni del 10% semestrale, di cui al combinato disposto degli articoli 206, comma 1, del Codice della Strada e 27, comma 6, della Legge 689/81 e gli interessi di mora così come determinati dalla legge;

b) il termine "condono" utilizzato nel presente atto è equivalente a "estinzione agevolata" così come definita alla superiore lettera a).

R/S

c) per Codice s'intende il nuovo codice della strada approvato con D. Lgs n° 285 del 1992 e s.m.i;

d) si dà atto che ADR è acronimo di Agente della Riscossione.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

2.1 Con il presente regolamento si intendono definire, nel dettaglio, gli aspetti giuridici, tecnici e operativi del "condono", *ex lege* 102/09, in materia di entrate patrimoniali; più precisamente di quelle particolari entrate patrimoniali costituite dalle somme iscritte a ruolo per violazioni al codice della strada non pagate nei termini di cui alla citata legge.

2.2 L'obiettivo dichiarato dell'Amministrazione Comunale, soprattutto alla luce della riforma introdotta dal decreto legge 30 settembre 2005 n° 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n° 248, è quello di realizzare la più ampia collaborazione con gli Agenti della Riscossione, sperimentando servizi innovativi di comune interesse.

2.3. A tale fine il Comune assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni attraverso i propri uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con gli utenti e l'Agente della Riscossione e pone in essere procedure innovative nell'ottica più generale della semplificazione delle procedure nel settore pubblico della riscossione.

Art. 3 – principi generali in materia di "estinzione agevolata" del debito.

In caso di mancato pagamento di una somma iscritta a ruolo per violazioni al Codice della Strada, elevate entro il 31 dicembre 2004, per le quali l'Agente della Riscossione ha notificato una cartella di pagamento, il debitore ha la possibilità, a seguito dell'invio della comunicazione, spedita a mezzo posta ordinaria, di estinguere il debito provvedendo, entro il giorno 31 dicembre 2010, al pagamento:

1. di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
2. delle spese di procedimento e notifica del verbale;
3. di un aggio di riscossione del 4% sulle somme dovute e dell'importo dovuto a titolo di rimborso per le spese sostenute dall'AdR (agente della riscossione) per la riscossione coattiva e per i diritti di notifica della cartella.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Agente della Riscossione.

4.1 L'AdR si impegna a sospendere le attività di riscossione riguardanti i verbali di violazione elevati entro il 31/12/2004 per tutto il periodo relativo alla gestione del condono e fino a nuova determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4.2 L'A.d.R. procede prima dell'invio della comunicazione di pagamento agevolato ad escludere le seguenti partite, trasmettendo il relativo flusso, distinto per tipologia, all'Amministrazione Comunale:

1. partite sospese ai sensi della Legge Finanziaria 2008;
2. partite iscritte a ruolo per ritardato pagamento in sede di verbale di violazione, riportanti i codici tributo 1L42 -1L43;

3. partite iscritte a ruolo relative a verbali di contravvenzione intestati a contribuenti deceduti;
4. partite incluse in cartelle non notificate.

5. partite incluse in cartelle di pagamento per le quali il contribuente ha proceduto ad un pagamento parziale, pari all'importo della sanzione minima edittale;

4.3 Per tutte le partite di cui sopra l'A.d.R. sospenderà l'attività di riscossione.

4.4 In caso di partite esigibili, relative a sanzioni contenute in cartelle esattoriali per verbali di violazione alle norme del Codice della Strada elevati entro il 31.12.2004, come disposto dall'articolo 15 comma 8-*quinquedecies* e seguenti del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 03 agosto 2009, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento, l'AdR invia la comunicazione, come da modello allegato, contenente la situazione debitoria, nonché le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute, al fine di consentire la definizione attraverso il "pagamento agevolato" della posizione debitoria.

4.5 La comunicazione di cui al superiore comma deve essere spedita, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo aggiornato del debitore. Ai fini della ricerca della residenza del debitore l'ADR attingerà innanzitutto dai propri archivi.

4.6 In caso di partite oggetto di maggiore rateazione, l'ADR, nella suddetta comunicazione, informa il contribuente del contenuto della norma in questione e lo invita al pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo, senza necessità di acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale del provvedimento di revoca della sospensione o del decreto di rateazione.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia iniziato ad effettuare il pagamento rateale, gli importi versati, inclusi solo gli interessi di rateizzazione, saranno conteggiati a copertura della sanzione edittale. L'eventuale debito residuo sarà richiesto, in un'unica soluzione, nella comunicazione di adesione al pagamento agevolato. L'ADR si impegna a fornire al cittadino le informazioni sugli eventuali importi residui da rateizzare di pertinenza dell'Amministrazione Comunale non compresi nel pagamento agevolato.

4.7 Le eventuali eccedenze versate non potranno essere rimborsate né compensate a favore di partite non ricadenti nel pagamento agevolato.

4.8 In caso di partite che siano oggetto di un contenzioso giudiziario ancora pendente, l'ADR invia la comunicazione al contribuente e lo invita al pagamento in un'unica soluzione senza necessità di acquisire da parte dell'Amministrazione Comunale il provvedimento di revoca.

4.9 L'ADR invia i flussi dei pagamenti per le posizioni in contenzioso al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di procedere alla richiesta di "cessata materia del contendere".

4.10 Per le posizioni in contenzioso, per le quali l'AdR risulta chiamato in giudizio, l'adesione del contribuente al condono comporta da parte dell'AdR la richiesta di "cessata materia del contendere".

4.11 L'ADR si impegna a fornire, con le proprie strutture e con i propri sportelli, tutte le informazioni al cittadino che riguardano la gestione delle comunicazioni inviate per il pagamento agevolato, anche al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di gestire direttamente eventuali istanze di scarico amministrativo;

4.12 Equitalia S.p.A. estenderà le procedure di cui al presente articolo a tutti gli

2
R/S

agenti della riscossione operanti sul territorio nazionale.

Articolo 5 – Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

5.1 L'Amministrazione Comunale si impegna a condividere con l'ADR ogni possibile informazione riguardante i verbali iscritti a ruolo.

5.2. L'Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le proprie strutture amministrative ed informatiche per ogni possibile forma di collaborazione anche al fine di definire le modalità di rendicontazione dell'attività connessa alla gestione della «estinzione agevolata».

Articolo 6 – Modalità di adesione.

6.1 Il cittadino che ha ricevuto la comunicazione, entro la data di cui all'articolo 3, deve provvedere al pagamento del debito. In caso contrario, l'AdR avvierà le procedure cautelari/esecutive di recupero dell'intero debito.

Articolo 7 – Modalità di pagamento.

7.1 Il cittadino potrà effettuare il pagamento recandosi:

- presso gli Sportelli elencati nel foglio allegato alla comunicazione, senza pagamenti di commissioni d'incasso o anche utilizzando parecchiature POS;
- presso una banca o un ufficio postale ed utilizzare il/i bollettini RAV allegato/i alla comunicazione con il pagamento di una commissione.

7.2 Nel caso di adesione parziale, il pagamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Art. 8 - Riversamento delle somme da parte degli AdR.

8.1 L'Agente della Riscossione provvede al riversamento, con flussi e quietanze separati, delle somme riscosse con le modalità previste dall'articolo 22 del D. Lgs. n° 112 del 1999.

8.2 Il riversamento viene effettuato al netto dell'aggio di riscossione del 4% e delle spese sostenute per la riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella di pagamento.

Art. 9 – Rendicontazione delle somme riscosse.

9.1 L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del D. Lgs. n° 112/1999 avviene rendendo disponibile all'Amministrazione Comunale, ogni mese, una rendicontazione anche on-line. con flussi separati dalla rendicontazione dello stato della riscossione.

Art. 10 – Gestione dei flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi.

10.1 L'Amministrazione Comunale, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'ADR, procederà, con apposite determinazioni dirigenziali, a regolarizzare le entrate riscosse, a cancellare le partite non più esigibili ed a trasferire nella contabilità patrimoniale le partite di dubbia esigibilità.

Art. 11 – Gestione della banca/dati e rispetto delle norme a tutela della riservatezza.

11.1 L'ADR, nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente provvedimento, si conformerà alle disposizioni del D. Lgs. n° 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni.

11.2 L'ADR tratterà, pertanto, con la dovuta riservatezza le informazioni tecniche e commerciali di cui verrà a conoscenza.

Art. 12 – Monitoraggio.

12.1 Al fine di monitorare l'attività relativa all'«estinzione agevolata» e' costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente della settore XIV – Corpo di Polizia Municipale e composto dal responsabile del procedimento e da rappresentanti dall'Amministrazione comunale e dell'ADR di volta in volta individuati sulla base delle specifiche attività da monitorare.



ALLEGATO "B" della Deliberazione di Giunta Municipale n° _____ del _____

Estinzione agevolata, ai sensi dell'art. 15, c. 8 *quinquiesdecies*, del D. L. 01/07/2009 n° 78, convertito con modificazioni nella L. 03/08/2009 n° 102, dei debiti relativi agli importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada i cui verbali siano stati elevati entro il 31/12/2004.

Modello di COMUNICAZIONE da inviarsi a cura dell'Agente di Riscossione.

DENOMINAZIONE DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE

Gentile Signora/Signore

C.A.P. _____

Il Comune di RAGUSA ha stabilito, con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____, di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 15, comma 8 *quinquiesdecies e seguenti*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, di estinzione agevolata dei debiti relativi agli importi iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada i cui verbali siano stati elevati entro il 31/12/2004

In altri termini, ciò significa che, in riferimento a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada elevati sino al 31 dicembre 2004 che non siano stati pagati nei termini e con le modalità previste dalla legge e, di conseguenza, iscritti a ruolo, il trasgressore o il proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido per legge) possono estinguere, con effetto liberatorio, il loro debito pagando semplicemente:

- a) il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria previsto al tempo della commissione della violazione;
- b) le spese di procedimento e di notificazione del verbale;
- c) un aggio destinato all'agente della riscossione, pari al 4% del riscosso, nonché le somme dovute a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notificazione della cartella.

Non sono più dovuti, pertanto:

- 1) il maggiore importo previsto per le sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge;
- 2) le maggiorazioni semestrali;
- 3) l'aggio esattoriale in misura intera.

Poiché Lei risulta *debitore/debitrice* di € per infrazioni al Codice della strada accertate fino al 31 dicembre 2004, può fruire delle agevolazioni di pagamento adottate dal Comune di Ragusa ed estinguere completamente il suo debito pagando soltanto €.....



Questo è il dettaglio dei suoi debiti:

Anno....	Verbale n.....	Targa veicolo	
Titolo		Importo originario	Importo agevolato
Sanzione amministrativa			
Interessi di mora			
Aggio di riscossione			
Rimborso spese			
Diritti di notificazione			
Totale dovuto.			
Anno....	Verbale n.....	Targa veicolo.....	
Titolo		Importo originario	Importo agevolato
Sanzione amministrativa			
Interessi di mora			
Aggio di riscossione			
Rimborso spese			
Diritti di notificazione			
Totale dovuto.			



ULTERIORI INFORMAZIONI E AVVERTENZE

Per beneficiare dell'estinzione agevolata, Lei dovrà pagare la somma complessiva di €....., in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2010.

il pagamento potrà essere eseguito:

- 1) presso una banca o un ufficio postale, con *il/i bollettino/i RAV allegato/i* a questa comunicazione;
- 2) presso *il/i seguente/s sportello/i*:..... fogli sportelli elencati nel foglio allegato, anche attraverso le apparecchiature POS.

In caso di mancato pagamento entro il termine indicato di tutti gli importi dovuti per ciascuna infrazione, le agevolazioni di pagamento non saranno più applicabili. Procederemo, quindi, al recupero dell'intero debito nella misura originaria, al netto di quanto eventualmente già versato.

Qualora Lei intendesse estinguere il debito solo per alcune delle infrazioni indicate, dovrà recarsi presso i nostri sportelli.

Casi particolari

Rateizzazione in corso

Lei può beneficiare dell'agevolazione anche se già ha in corso il pagamento del debito in forma rateizzata, in questo caso dovrà recarsi presso i nostri sportelli per la rideterminazione di quanto eventualmente ancora dovuto.

Ricorso pendente

Lei può aderire al pagamento agevolato anche se già ha proposto ricorso all'Autorità giudiziaria contro la cartella di pagamento. In questo caso, dovrà presentare al giudice competente un'istanza di rinuncia alla prosecuzione della controversia.

Pagamento non dovuto

Nel caso in cui Lei ritenesse di avere delle valide ragioni per ottenere il discarico del debito (per esempio: possesso del bollettino di c/c postale attestante l'avvenuto pagamento del verbale, sentenza dell'Autorità Giudiziarica di accoglimento del ricorso o dell'opposizione, provvedimento amministrativo di archiviazione degli atti ex art. 205 CDS, ecc...) La invitiamo ad inviare una comunicazione al Comune di Ragusa - settore XIV Polizia Municipale - u.o. contenzioso amministrativo, con allegata la documentazione comprovante il diritto al discarico. La comunicazione può essere trasmessa:

- via fax al numero 0932-248826
- ovvero al seguente indirizzo: COMUNE DI RAGUSA, SETTORE XIV -POLIZIA MUNICIPALE, via Mario Spadola n° 56 - 97100 RAGUSA

In ogni caso, previo appuntamento da richiedere alla segreteria del Comando di Polizia Municipale di Ragusa (0932-676738 - e.mail segreteria.pm@comune.ragusa.it, fax 0932-683112) potrà chiedere più dettagliati chiarimenti direttamente al funzionario responsabile del procedimento o a persona all'uopo delegata.

Sul sito internet del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it) troverà altre utili indicazioni.

Ulteriori informazioni sui verbali e sulle relative cartelle di pagamento possono essere ottenute, inoltre, presso i nostri sportelli.

Distinti saluti

(Denominazione dell'agente della riscossione)

8
R. Spadola